



Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2301/2020** promossa da:

ATTORE/I

contro

con il patrocinio degli Avv.ti Daniele Griffini, Daniela Loi ed

Egidio Greco,

CONVENUTO/I

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/07/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 15 aprile 2020 la [] ha chiesto a questo Tribunale di disporre una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. affinché *“Accerti il CTU previo sopralluogo, entità e costo delle opere realizzate come elencate nella parte in espositiva e documentate dalle foto allegate da determinarsi quanto al preventivo e al consuntivo in relazione ai prezzi ivi indicati e quanto agli extra in relazione ai prezzi di cui al prezzario regionale della Sardegna e quindi il rapporto dare e avere”*;

ha esposto il ricorrente di avere concluso in data 31 maggio 2017 un contratto d'appalto con gli odierni resistenti per la ristrutturazione dell'immobile da questi ultimi acquistato a [] per adibirlo ad abitazione per le vacanze, e di avere eseguita i lavori indicati nel consuntivo depositato come documento 2;

ha anche esposto che nel consuntivo sono stati applicati i prezzi indicati nel preventivo sottoscritto dalle parti, mentre per le lavorazioni extra contratto, in mancanza di un accordo sul prezzo, il valore dovrà essere determinato con riferimento al prezzario regionale.

A seguito della regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, si sono costituiti i convenuti, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso; nel merito, hanno contestato la domanda chiedendone il rigetto.

A seguito del deposito di note autorizzate la causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a riserva per la decisione.

La consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. è uno strumento introdotto dal legislatore con finalità principalmente deflattiva, in quanto finalizzata a una soluzione della controversia alternativa all'introduzione del giudizio di merito;

non si può peraltro negare che l'istituto abbia anche una finalità di istruzione preventiva, potendo essere acquisita la relazione nel successivo giudizio di merito, in caso di mancata conciliazione;

è invece da escludersi la funzione cautelare, di talché ai fini dell'ammissibilità deve ritenersi necessaria la sussistenza del *fumus boni iuris* ma non anche del *periculum in mora*;



quanto all'oggetto, la consulenza tecnica preventiva è finalizzata all'accertamento e alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito;

la finalità eminentemente deflattiva dell'istituto impone che la controversia tra le parti abbia quale unico punto di dissenso ciò che, in sede di merito, sarebbe oggetto di consulenza tecnica d'ufficio, acquisita la quale è ragionevole ritenere, in base a una valutazione *ex ante*, che le parti si concilieranno, senza che residuino altre questioni controverse;

pertanto il giudice, nello svolgimento del preliminare vaglio di ammissibilità, deve verificare che il contrasto tra le parti possa essere effettivamente composto in forza del solo accertamento tecnico, escludendolo quando vi siano tra le parti altri motivi di contrasto involgenti questioni giuridiche o accertamenti di fatto (Trib. Roma, 14 febbraio 2019, Giudice Ciocca);

nel caso di specie, è incontrovertibile e documentale la conclusione del contratto d'appalto tra le parti;

secondo la prospettazione del ricorrente, la finalità della consulenza tecnica preventiva è quella di determinare l'entità delle opere eseguite nell'ambito dell'appalto e dei lavori extra contratto, e il titolo è costituito dalla responsabilità per mancato pagamento (quindi per inadempimento) della committenza;

i committenti hanno eccepito e documentato di essersi avvalsi del rimedio risolutorio di cui all'art. 1454 cod. civ., che al momento non è stato oggetto di contestazione in sede giudiziale da parte dell'appaltatrice;

dalla risoluzione del contratto d'appalto derivano gli obblighi restitutori di cui all'art. 1458 cod. civ.: i committenti avrebbero diritto alla restituzione del prezzo e l'appaltatore avrebbe diritto di ricevere l'importo corrispondente al valore intrinseco delle opere eseguite;

la risoluzione *ex art.* 1454 cod. civ. è stata contestata, in questa sede, dal ricorrente, tuttavia, poiché opera di diritto, essa produce i suoi effetti finché non viene rimossa attraverso una pronuncia giudiziale;

vi è quindi contestazione sull'*an* della pretesa creditoria, oltre che sul *quantum*, perché il ricorrente ritiene di avere diritto al pagamento del corrispettivo pattuito mentre i resistenti ritengono che, a seguito della risoluzione del contratto, anche la parte del corrispettivo già versata debba essere restituita;

ci troviamo quindi di fronte a una controversia che presuppone la preventiva risoluzione del contrasto esistente tra le parti in ordine alla risoluzione del contratto, contrasto che deve essere risolto attraverso l'introduzione di un giudizio ordinario a cognizione piena o di un giudizio sommario, ma non in un procedimento del genere di quello introdotto in questa forma;

non solo, ma la parte resistente, oltre a contestare l'esecuzione di parte dei lavori extra contratto, ritiene di essere a sua volta creditrice assumendo l'esistenza di vizi e difetti nelle opere realizzate, la mancata realizzazione di talune opere e il ritardo nell'ultimazione dei lavori;

deve quindi escludersi che la controversia possa essere effettivamente composta in base al mero accertamento tecnico richiesto da parte ricorrente;

il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;

la particolarità della questione e la scarsità di precedenti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.



Visto l'art. 696 bis c.p.c., dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate.

Si comunichi.

Cagliari, 22 settembre 2020

Il Giudice
dott. Nicoletta Leone

